

Le collaborazioni in ambito sportivo, quali prospettive?

Mercoledì 28 settembre 2022
Francesca Colecchia – Arsea srl

In collaborazione
con



- 1) Le regole attualmente applicabili
- 2) Le regole applicabili dal 1/1/2023 se...con riferimento a:
 - a) il futuro del compenso sportivo;
 - b) la futura collaborazione amministrativo-gestionale;
 - c) i dipendenti;
 - d) gli autonomi, tra COCOCO e titolari di partita iva;
 - e) i PRESTO
 - f) i dipendenti pubblici
 - g) i preposti alle gareesaminando le qualifiche di cui devono essere in possesso...

Le regole attualmente applicabili



Quando si parla di volontariato ?

✦ Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità **per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.**

✦ L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. **Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.**

✦ **VINCOLO PER GLI ETS:** La qualità di volontario è **incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro** subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Si ritiene che l'art. 17 del CTS possa offrire una definizione di volontariato ad oggi applicabile in qualsiasi contesto.

Compensi sportivi e rimborsi forfettari oggi ...

CHI PUÒ EROGARLI?

- ASD
- SSD

riconosciute quindi solo soggetti iscritti nel Registro CONI/Registro delle attività sportive

- Enti di promozione sportiva
- Federazioni sportive nazionali
- Discipline sportive associate

in quanto direttamente riconosciuti dal CONI

Compensi sportivi e rimborsi forfettari oggi ...

A CHI E' POSSIBILE EROGARLI? Al percettore che non possa considerarli come «redditi conseguiti nell'esercizio di arti e professioni (...) né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente». Cosa significa?

Gli orientamenti passati

Ispettorato Nazionale del Lavoro Circolare 1/2016: volontà del Legislatore è ...

“riservare ai rapporti di collaborazione sportivo dilettantistici una normativa speciale, volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico, rimarcando le specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro”, quindi

- a) lavoro subordinato
- b) lavoro autonomo
- c) collaborazioni sportive.

Corte di Cassazione sentenze 2021/2022

Il soggetto che rende la prestazione e riceve il compenso non deve svolgere tale attività con carattere di professionalità e cioè in corrispondenza all'«arte o professione» abitualmente esercitata anche se in modo non esclusivo (art. 53 TUIR).

Quali indicatori valutare?

- professionalità: nessun problema se ha titoli sportivi, potrebbe essere un problema se è laureato in scienze motorie;
- impegno: se ha altra attività lavorativa/è pensionato/è studente in corso, potrebbe plausibile. In caso contrario il rischio di contestazione aumenta;
- entità del compenso: se il compenso è inferiore a quanto avrebbe percepito applicando il CCNL potrebbe essere plausibile. Se è pari a quello da CCNL è a rischio qualificazione come lavoro, se supera del 20% il CCNL è a rischio di contestazione per distribuzione indiretta di utili.

Compensi sportivi e rimborsi forfettari oggi ...

PER COSA E' POSSIBILE EROGARLI?

L'Ispettorato del Lavoro ritiene necessario verificare anche *«sulla base delle indicazioni fornite dalle singole Federazioni che attuano il riconoscimento della ASD/SSD, quali sono le attività necessarie per garantire l'avviamento e la promozione dello sport e le qualifiche dei soggetti che devono attuare tali attività. A solo titolo di esempio è possibile citare: gli istruttori, gli addetti al salvamento nelle piscine, i collaboratori amministrativi e ogni altra figura espressamente prevista dai regolamenti federali per lo svolgimento dell'attività»*.

Attività di istruttori, tecnici, allenatori, arbitri con riferimento a discipline espressamente riconosciute dal CONI e collaboratori amministrativo - gestionali

Non è stato approvato l'elenco delle figure che possono ricevere tali compensi ma si ritiene che non sia possibile erogarli a:

- custodi degli impianti;
- addetti alle pulizie;
- addetti alla manutenzione dell'impianto;
- educatori impegnati in attività non riconosciute come sportive dal CONI (*es: educatori retribuiti che collaborano in centri ricreativi estivi per attività che non presentano natura sportiva o ludico-motoria*);
- persone che si occupano della contabilità dell'associazione ma che sono ragionieri/commercialisti (in quanto rientra nella loro professione);
- istruttori/allenatori già titolari di partita iva per lo svolgimento di detta attività;
- istruttori/allenatori che trarrebbero dall'attività un reddito conseguito nell'esercizio di arti o professioni o in relazione alla qualità di lavoratore subordinato.

Compenso sportivo e trattamento fiscale/previdenziale

1) sono esclusi da imposizione, e pertanto non vanno dichiarati, i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale;

2) compensi sportivi da calcolare su quelli percepiti da tutti i committenti «sportivi» (ASD/SSD/CONI/FSN/DSA/EPS) nel corso dell'anno solare:

Fino a € 10.000: nessuna ritenuta fiscale

da € 10.000 – ad € 30.658: ritenuta a titolo di imposta così calcolata:

- quota statale: 23%
- addizionale regionale: la stabilisce la Regione e può essere fissa (es: 1,73%) o variabile in base al reddito complessivo (es: da 1,23% a 2,33%) ma in ogni caso non superiore a 3,33%;
- addizionale comunale: la stabilisce il Comune ed è variabile in base al reddito complessivo del percipiente

da € 30.658,00: ritenuta a titolo di acconto nella stessa misura prevista per la ritenuta a titolo di acconto ma poi il collaboratore effettua in dichiarazione dei redditi il conguaglio.

Compenso sportivo e trattamento fiscale/previdenziale

Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo. Cosa significa ?

Ad esempio:

- lavoro dipendente: euro 30.000;
- compensi sportivi: euro 12.500 per cui su €2.500 eccedenti la soglia di esenzione subisce ritenute di legge a titolo di imposta.

In fase di dichiarazione dei redditi il Sig. Rossi calcolerà l'IRPEF sui soli redditi di lavoro dipendente (30.000 euro) ma applicando a tali redditi le aliquote per scaglioni relative a redditi pari a 32.500 euro, in quanto va a sommarsi la parte di compenso sportivo percepito che ha superato la soglia di esenzione (2.500 euro) quindi ai primi 15.000 euro applica il 23%, oltre i 15.000 fino a 28.000 applica il 27% ed ai restanti applica il 38% di IRPEF.

Devo presentare la dichiarazione dei redditi?

A) Percepisco solo redditi da collaborazione sportiva

- compensi sportivi fino a € 30.658,00: no ma posso farlo per beneficiare di detrazioni
- compensi sportivi oltre gli € 30.658,00: si

B) percepisco altri redditi

- compensi sportivi fino a € 10.000: non li inserisco
- compensi sportivi fino a € 30.658,00: li devo inserire in dichiarazione per calcolare l'aliquota sugli altri redditi da tassare
- compensi sportivi oltre gli € 30.658,00: li inserisco e li tasso

Compensi sportivi e incidenza su altri istituti

- **assegni famigliari:** è necessario conteggiare i compensi sportivi ai fini della liquidazione a meno che l'importo complessivo non sia inferiore ad euro 1.032,91 - in quanto alla formazione del reddito familiare concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi, se superiori nel loro complesso, a € 1.032,91 annue, quelli esenti da imposte o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
- **NASPI (disoccupazione):** è possibile cumularla con i compensi sportivi/rimborsi forfettari e che non è necessario comunicare all'Istituto previdenziale tali emolumenti (INPS Circolare n. 174 del 23/11/2017);
- **detrazioni di imposta per figli a carico:** le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del Tuir) spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 2.840,51 euro. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro. Nel calcolo del reddito complessivo non si deve tener conto dei compensi corrisposti dalle associazioni sportive dilettantistiche, se di importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro (art. 67, comma 2, del Tuir). Pertanto, in assenza di altri redditi, il figlio può ancora essere considerato fiscalmente a carico (FISCO OGGI 23/11/2020);
- **assegno sociale:** è compatibile con la percezione di compensi sportivi esclusivamente quando il relativo importo, unitamente ad eventuali redditi di altra natura, non superi il reddito al di sopra del quale non spetta più il beneficio;
- **ISEE:** i compensi sportivi devono infine essere dichiarati all'interno (ex art. 4 DPCM n. 159 del 5/12/2013) per cui incidono sugli istituti correlati tra cui il reddito di cittadinanza;
- **PENSIONE:** devono essere dichiarati i compensi sportivi anche esenti nel RED (INPS Circolare n. 195 del 30/11/2015) ma il compenso sportivo incide esclusivamente su alcune tipologie di prestazioni erogate dall'INPS come la maggiorazione sociale della pensione.

Le collaborazioni amministrativo - gestionali

Aspetti qualificatori:

- natura amministrativo-gestionale della collaborazione = i compiti tipici di segreteria di una asd/ssd quali la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti;
- natura non professionale;
- resi a società o associazioni sportive dilettantistiche;
- di natura continuativa, con coordinazione, inserimento del collaboratore nell'organizzazione economica del committente e assenza del vincolo di subordinazione.

(Agenzia delle Entrate Circolare n.21 del 22/4/2003)

Regime fiscale = come compensi sportivi

Regime previdenziale e assicurativo = come compensi sportivi

Le collaborazioni amministrativo – gestionali

Adempimenti:

- 1) **stesura del contratto.** Con il c.d. Decreto trasparenza (DLgs 104/2022) sono stati introdotti dei **vincoli di trasparenza** nella gestione dei rapporti di lavoro imponendo al datore di lavoro/committente l'onere di fornire ulteriori informazioni ai propri collaboratori, modificando così il DLgs 152/1997. Poiché sono soggetti anche i contratti di cococo, avendo il Ministero equiparato le collaborazioni amministrativo-gestionali – in termini di adempimenti – alle COCOCO, si ritiene necessario non solo redigere il contratto ma esplicitare i seguenti aspetti in assolvimento degli obblighi del citato Decreto Legislativo:
 - a) l'identità delle parti
 - b) il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;
 - c) la sede o il domicilio del datore di lavoro;
 - d) l'inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
 - e) la data di inizio del rapporto di lavoro;
 - f) la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso;
- 2) **comunicazione preventiva** al Centro per l'impiego (Ministero del Lavoro nota circolare del 14/02/2007);
- 3) **libro unico per il lavoro.** Non c'è uniformità di interpretazione. SI per chi evidenzia la natura di collaborazione coordinata e continuativa. NO per chi afferma la natura non lavorativa e la circostanza che nelle FAQ del LUL il Ministero abbia detto no.

Le collaborazioni amministrativo – gestionali

Adempimenti:

- 4) **pagamento**: sempre consigliato bonifico/assegno, obbligatorio per importi > €1.000 (sanzione pecuniaria amministrativa) a partire dal 1/7/2018 obbligatorio per le COCOCO amministrativo-gestionali (sanzione da 1.000 a 5.000 euro) ma vivamente consigliato per tutti;
- 5) **quietanza/busta paga** (non più soggetta a marca da bollo dal 1/1/2019) con certificazione dell'eventuale superamento complessivo del plafond dei 10.000;
- 6) ASD versa le **ritenute fiscali** quando si superano € 10.000: entro il 16 del mese successivo data pagamento con Mod. F24, cod. trib. 1040. *Quali ritenute?* Secondo l'Agenzia delle Entrate (*Risoluzione 11/12/2012 n.106*) oltre all'IRPEF (23%) è necessario applicare le addizionali regionali e comunali.
- 7) l'ASD predispone il modello della **certificazione unica (CU)** da trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate e consegnato al lavoratore;
- 8) l'ASD inserisce i dati del percipiente nel **Modello 770** (sostituto di imposta) ma **solo se sono state applicate ritenute**.

Quali prospettive per il futuro?



La riforma del lavoro sportivo: iter e variabili

- ✦ La legge delega di riforma dell'ordinamento sportivo 86/2019
- ✦ Lo schema di quello che diventerà il decreto legislativo 36/2021 con i rilievi degli operatori del mondo sportivo tra cui la UISP: <https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/41505.htm>
- ✦ Il decreto legislativo 36/2021
- ✦ Con la legge 21/5/2021 n. 69 le disposizioni del dlgs 36/2021 si applicano dal primo gennaio 2023;
- ✦ 20/9/2021 nomina dei tecnici chiamati ad esaminare e sintetizzare i contributi degli operatori del mondo sportivo per elaborare proposte correttive al DLgs 36/2021 anche a seguito di ulteriori audizioni. Lavoro ultimato a gennaio 2022 su cui gli uffici preposti intervengono con alcuni aggiustamenti
- ✦ 7/7/2022 il Consiglio dei Ministri approva in prima lettura il correttivo al DLgs 36
- ✦ 12/9/2022 Sono state pubblicate le indicazioni della Conferenza Stato - Regioni recanti la proposta di alcuni correttivi
- ✦ 15/9/2022: alla Camera le Commissioni riunite VII (Cultura, Scienza e Istruzione) e XI (Lavoro) hanno espresso parere favorevole al correttivo con condizione e osservazioni, mentre la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole con condizione.

La riforma del lavoro sportivo: iter e variabili

Convocazione del Consiglio dei Ministri n. 96

28 Settembre 2022

Il Consiglio dei Ministri, convocato in data odierna alle ore 16.30 a Palazzo Chigi, esaminerà il seguente ordine del giorno:

- **DECRETO LEGISLATIVO:** Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici nonché di lavoro sportivo – **ESAME DEFINITIVO (PRESIDENZA – LAVORO E POLITICHE SOCIALI);**

Il correttivo è stato approvato il 28/9/2022: il testo che trovate nelle successive slide potrebbe avere subito alcune piccole modifiche!!!

Quali prospettive?



Viene approvato il
correttivo



Non viene approvato il
correttivo ed entra in
vigore il DLgs 36/2021



Viene approvata una
proroga



Di quali lavoratori parliamo?

Deve trattarsi di persone qualificabili come lavoratori sportivi: le ASD/SSD applicano le regole ordinarie ai collaboratori non direttamente coinvolti nelle attività (es: chi gestisce il bar o lo spaccio di abbigliamento sportivo).

Cosa si intende per lavoratori sportivi? Dipende ...

Il DLgs 36/2021 parla di atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara, il correttivo amplia ad altre figure come i **general manager, dirigenti addetti agli arbitri, osservatori, sport scientist, data analytics**, etc., già previste in alcuni regolamenti e sempre più centrali e importanti nell'ambito del lavoro sportivo.

Ci occupiamo solo dei **lavoratori dello sport dilettantistico**. Il DLgs 36/2021 rinvia per la distinzione al CONI, il correttivo evidenzia che nel professionismo gli organismi operano con finalità lucrative.

Le collaborazioni sono potenzialmente di ogni natura, ossia

- 1) Dipendenti
- 2) Collaborazioni coordinate e continuative
- 3) Lavoro autonomo professionale
- 4) Amatori o volontari puri se passa il correttivo
- 5) Prestazione di lavoro occasionale (non contemplati nel correttivo)
- 6) Dipendenti pubblici
- 7) Preposti alle gare

con regole diverse a seconda che si applichi il DLgs 36/2021 o il relativo correttivo ma si tratta di **rapporti di lavoro speciali soggetti al DLgs 36/2021 e, laddove compatibili, alle normali regole del lavoro ma in ogni caso tutelati sotto il profilo previdenziale ed assicurativo,**

Quale distinzione tra professionismo e dilettantismo?

Art. 38 - Settori professionistici e dilettantistici	Correttivo non definitivamente approvato
<p>1. Sono professionistiche le discipline che conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale. La qualificazione di una disciplina sportiva come professionistica opera senza distinzione di genere. Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le direttive e i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.</p>	<p>1. L'area del professionismo è composta dalle società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle federazioni e dalle discipline sportive stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale. Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, le direttive e i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.</p>

Quale distinzione tra professionismo e dilettantismo?

Art. 38 - Settori professionistici e dilettantistici	Correttivo non definitivamente approvato
	<p>1-bis. L'area del dilettantismo comprende le associazioni e le società di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del terzo settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.</p> <p>1-ter. Agli enti del terzo settore che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le associazioni e società dilettantistiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata.</p>

Le tipologie di collaborazioni

Art. 25 - Lavoratore sportivo DLgs 36/2021	Correttivo non definitivamente approvato
<p>2. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del c.p.c. salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.</p>	<p>2. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del c.p.c.</p>

«la modifica rende applicabile al lavoro sportivo l'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che esclude la presunzione dell'applicazione delle norme sul rapporto di lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate dal committente con riferimento ad associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Si consente, pertanto, la configurabilità di rapporti di lavoro autonomo sportivo anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative organizzate dal committente» (Relazione illustrativa al correttivo)

Quali regole per il lavoro sportivo?

5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

Tutela previdenziale e assicurativa: il principio

Art. 35	Art. 35
<p>3. Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso società sportive di cui ai punti n. 20 e n. 22 del decreto ministeriale 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro, secondo quanto previsto dal presente decreto.</p>	<p>Invariato</p>

**Quale futuro per
percettori compensi
sportivi e collaboratori
amministrativo-
gestionali?**



Quale futuro per il compenso sportivo?

Il DLGS 36/2021

Diventa volontariato.

Per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, a cui si applica l'articolo 36, comma 7. Quando le suddette indennità di trasferta e rimborsi spese superano i 10.000 euro le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale per l'intero importo. L'istituto è incompatibile con il Codice del terzo settore e in ogni caso circoscritto ad alcune figure e condizioni

Il correttivo:

Esiste il volontariato con rimborso a piè di lista ed il lavoro, potenzialmente COCOCO, con alcune agevolazioni previdenziali, fiscali e semplificazioni negli adempimenti lavoristici

Tra prestazioni amatoriali e volontariato: definizioni

Art. 29 - Prestazioni sportive amatoriali	Correttivo non definitivamente approvato
<p>1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di amatori che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni amatoriali sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.</p> <p>3. Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività amatoriale.</p>	<p>1. Le società e le associazioni sportive, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute s.p.a., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.</p> <p>3. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.</p>

Tra prestazioni amatoriali e volontariato: il rimborso

Art. 29	Correttivo non definitivamente approvato
<p>2. Le prestazioni sportive amatoriali di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive amatoriali possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfettari, a cui si applica l'articolo 36, comma 7. Quando le suddette indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, per l'intero importo.</p>	<p>2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.</p>

Il volontariato e l'assicurazione

Art. 29	Art. 29
4. Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	Invariato

Le collaborazioni amministrativo-gestionali

In termini di qualificazione giuslavoristica e di oneri previdenziali cambiano le prospettive:

- a) in entrambi i casi si parla di collaborazione coordinata e continuativa ma nel DLgs 36/2021 resta attratta nell'ambito del reddito diverso se il corrispettivo complessivamente non supera i 10.000 euro e sotto i 10.000 è previsto esenzione fiscale e contributiva, se lo supera diventa attività professionale per l'intero importo;
- b) nel correttivo è sempre lavoro, con agevolazioni fiscali (<15.000 euro) e previdenziali (<5.000 euro);

Le collaborazioni amministrativo-gestionali

Art. 37	Correttivo non definitivamente approvato
<p>1. Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, e successive modifiche.</p> <p>2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.</p> <p>3. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.</p>	<p>1. Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile.</p> <p>2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il decreto di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo.</p> <p>3. I collaboratori di cui al comma 1 hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.</p>

Le collaborazioni amministrativo-gestionali

Art. 37

Correttivo non definitivamente approvato

4. Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la qualificazione come redditi diversi si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione fiscale di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. **Quando i compensi, le indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale di cui all'articolo 69, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le prestazioni di carattere amministrativo-gestionale sono considerate di natura professionale per l'intero importo.**

5. I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.

6. Ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 35.

4. L'attività dei soggetti di cui al comma 1 è regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter, e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6.

5. I contributi previdenziali ed assistenziali, versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.

6. ABROGATO

I dipendenti dello sport: quali regole speciali?

- 1) La durata: massimo cinque anni, contratti reiterabili;
- 2) la mancata applicazione di alcune regole contenute nello statuto dei diritti dei lavoratori e disposizioni speciali per quanto riguarda l'irrogazione di sanzioni;
- 3) tutela previdenziale: Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS;
- 4) possono essere costituiti fondi per corrispondere il TFR;
- 5) può essere prevista una clausola compromissoria per cui le eventuali controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale.

I dipendenti dello sport: quali norme non si applicano

Art. 26 DLgs 36/2021	Correttivo non definitivamente approvato
<p>1. Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5, 13 e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1,2,3,5,6,7,8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nell'articolo 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2,4 e 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.</p> <p>3. L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.</p>	<p>1. Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5 e 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1,2,3,5,6,7,8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, nell'articolo 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2,4 e 5 della legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e nel decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, nell'articolo 2103 del codice civile</p> <p>3. L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva.</p>

Il rapporto di lavoro subordinato: quanto può durare?

Art. 26 DLgs 36/2021	Correttivo non definitivamente approvato
<p>2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. E' ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. E' altresì ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.</p>	<p>Invariato</p>

Il rapporto di lavoro subordinato: indennità

Art. 26 DLgs	Correttivo non definitivamente approvato
<p>4. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile.</p>	<p>4. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice civile.</p>

Il rapporto di lavoro subordinato: la clausola compromissoria

Art. 26 DLgs 36/2021	Correttivo non definitivamente approvato
<p>5. Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la società sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo in cui questi dovranno essere nominati.</p> <p>6. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso nè può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.</p>	Invariato

Trattamento previdenziale: i dipendenti

Art. 35	Art. 35
<p>1. I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS.</p> <p>A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la disciplina del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166. Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile, operanti nei settori professionistici.</p>	Invariato

Gli autonomi tra COCOCO e partite iva



Le collaborazioni coordinate e continuative: quali prospettive?

Dipende.

Il DLgs 36/2021 le ammette ma ne limita fortemente il ricorso atteso che sono soggette alle regole del lavoro subordinato quando si verifichi la etero – organizzazione della prestazione.

Il correttivo al DLgs 36/2021 le incentiva atteso che:

- 1) non sono attratte nel rapporto di lavoro subordinato a meno che non ci sia subordinazione gerarchica;
- 2) c'è una presunzione di legge che siano COCOCO sempre, se
 - a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
 - b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva;
- 3) prevede semplificazioni gestionali utilizzando il Registro delle attività sportive dilettantistiche per i seguenti adempimenti:
 - a) comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto;
 - b) busta paga (nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non obbligatorio);
 - c) comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi dei cococo: nel Registro delle attività sportive dilettantistiche.” (art. 35 del DLgs 36/2021 nel testo del correttivo).

Le COCOCO tra adempimenti e tutele previdenziali

Quando sarà operativo il Registro rispetto a queste funzionalità?

Il correttivo prevede che «*Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il primo aprile 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti ai commi 3 e 4. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto*».

Problema! Mancato allineamento temporale tra adempimenti e possibilità di espletarli con procedure che si presuppone possano essere semplificate e autonomamente gestibili da parte dei dirigenti associativi.

Quali tutele previdenziali? Dipende

Art. 35	Correttivo non definitivamente approvato
a) lavoratori assicurati presso altre forme obbligatorie: 10%; b) lavoratori COCOCO e occasionali non assicurati presso altre forme obbligatorie: 20% per il 2022, 24 % per il 2023, 30% per il 2024, 33% per il 2025; c) lavoratori autonomi non assicurati presso altre forme obbligatorie: 15% per il 2022, 20% per il 2023, 22% per il 2024, 25% per il 2025.	Sulla parte di compenso che eccede i 5.000 euro: a) assicurati presso altre forme obbligatorie: 24%; b) non assicurati presso altre forme obbligatorie: nella misura pari al 25% + aliquote aggiuntive gestione separata INPS. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

Quali tutele previdenziali per COCOCO e autonomi?

Dipende

Art. 35	Correttivo non definitivamente approvato
<p>a) lavoratori assicurati presso altre forme obbligatorie: 10%;</p> <p>b) lavoratori COCOCO e occasionali non assicurati presso altre forme obbligatorie: 20% per il 2022, 24% per il 2023, 30% per il 2024, 33% per il 2025;</p> <p>c) lavoratori autonomi non assicurati presso altre forme obbligatorie: 15% per il 2022, 20% per il 2023, 22% per il 2024, 25% per il 2025.</p>	<p>Sulla parte di compenso che eccede i 5.000 euro:</p> <p>a) assicurati presso altre forme obbligatorie: 24%;</p> <p>b) non assicurati presso altre forme obbligatorie: nella misura pari al 25% + aliquote aggiuntive gestione separata INPS.</p> <p>Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.</p>

Le collaborazioni di natura autonoma professionale: il forfettario

Il DLgs 36/2021 ed il correttivo non intervengono sul punto ma nulla osta a che l'istruttore sia titolare di partita iva.

Sotto il profilo fiscale potrebbe optare per il **regime forfettario** se:

- 1) non superano i 65.000 euro l'anno di reddito e non hanno sostenuto spese per collaboratori superiori a 20.000 euro lordi;
- 2) se hanno un reddito relativo ai redditi da lavoro dipendente o assimilati e pensioni percepiti non deve superare 30.000 euro l'anno, fanno eccezione i dimessi o licenziati;
- 3) non rientrano nelle seguenti categorie escluse tra cui, con specifico riferimento al settore:
 - a) i soggetti che, oltre a svolgere l'attività in regime forfettario, partecipano, anche a società di persone, associazioni o imprese familiari;
 - b) i soggetti che controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche riconducibili a quelle svolte in regime forfettario;
 - c) i soggetti la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti a loro riconducibili) con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta.

Le collaborazioni di natura autonoma professionale: il forfettario

I soggetti che accedono a tale regime:

- 1) calcolano il loro reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi un coefficiente di redditività, reperibile nell'allegato n. 2, alla legge di bilancio 2019 e che si diversifica a seconda del codice ATECO relativo all'attività esercitata
- 2) applicano al reddito imponibile così calcolato l'aliquota del 15% (5% i primi cinque anni).

In termini di **adempimenti**:

- 1) non addebitano l'IVA in fattura ai clienti,
- 2) non liquidano l'imposta e sono pertanto esonerati dagli adempimenti collegati:
 - presentazione della dichiarazione IVA;
 - registrazione corrispettivi;
 - fatture emesse e ricevute.
- 3) sono tenuti ora alla fatturazione elettronica (dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi superiori a euro 25.000, e per tutti gli altri dal 1° gennaio 2024);
- 4) dal reddito determinato forfettariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori.

Per saperne di più art. 1 commi 54 – 89 Legge 190/2014 e successive modifiche

Le collaborazioni coordinate e continuative nell'area del dilettantismo

Il correttivo (non definitivamente approvato) riscrive l'art. 28 nei seguenti termini:

1. Il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo è regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.

3. L'associazione o società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo di cui al presente articolo, alle comunicazioni al centro per l'impiego di cui all'articolo 9- bis, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'ufficio territoriale dell'ispettorato del lavoro. Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali.

Le collaborazioni coordinate e continuative nell'area del dilettantismo

Il correttivo (non definitivamente approvato) riscrive l'art. 28 nei seguenti termini:

2. Nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo **si presume** oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

Si osserva che, per le modalità di svolgimento del lavoro dilettantistico sportivo, in cui raramente interviene una forma di eterodirezione esclusiva, il rapporto si presta ad essere - in principio - regolato nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. Le rigidità delle altre forme, come la subordinazione, mal si adattano a caratteristiche e specificità dello sport dilettantistico. Si tratta, peraltro, di una scelta, quella della collaborazione coordinata e continuativa, già operata in passato dal Legislatore e che, se anche successivamente abbandonata, costituisce un valido riferimento per i motivi testé esposti. Si ricorda, ad esempio, l'inquadramento delle collaborazioni sportive operato con l'articolo 1, comma 358, legge 27 dicembre 2017, n. 205. La stessa lett. d) del secondo comma dell'art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 appare confermare il favor legislativo per questa tipologia di inquadramento del lavoro sportivo dilettantistico (Relazione illustrativa del correttivo).

Cosa significa «si presume»?

La norma introduce una presunzione ex lege per cui il rapporto, in presenza delle caratteristiche indicate, si considera di natura autonoma nella forma della collaborazione coordinata e continuativa. E' possibile instaurare anche COCOCO con impegno maggiore quando genuinamente di natura autonoma

Le collaborazioni coordinate e continuative nell'area del dilettantismo

Il correttivo (non definitivamente approvato) riscrive l'art. 28 nei seguenti termini:

4. Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente decreto, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche. **Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.**
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il primo aprile 2023, sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti ai commi 3 e 4. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.

La certificazione dei contratti

Art. 25 - Lavoratore sportivo DLgs 36/2021

3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, **fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81**. In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Correttivo non definitivamente approvato

3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, sul piano nazionale, delle categorie di lavoratori sportivi interessate possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In mancanza di questi accordi, si tiene conto degli indici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Trattamento previdenziale: gli autonomi

Art. 35	Correttivo non definitivamente approvato
<p>2. Nei settori dilettantistici i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome o prestazioni autonome occasionali, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS.</p> <p>Le aliquote (commi 6,7 e 8) sono così calcolate:</p> <p>a) lavoratori assicurati presso altre forme obbligatorie: 10%;</p> <p>b) lavoratori COCOCO e occasionali non assicurati presso altre forme obbligatorie: 20% per il 2022, 24 % per il 2023, 30% per il 2024, 33% per il 2025;</p> <p>c) lavoratori autonomi non assicurati presso altre forme obbligatorie: 15% per il 2022, 20% per il 2023, 22% per il 2024, 25% per il 2025.</p>	<p>2. Nell'area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione separata INPS.</p> <p>Le aliquote (commi 6,7 e 8) sono così calcolate:</p> <p>a) lavoratori assicurati presso altre forme obbligatorie: 24%;</p> <p>b) lavoratori COCOCO non assicurati presso altre forme obbligatorie: nella misura pari al 25%. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata INPS;</p> <p>c) lavoratori autonomi di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR non assicurati presso altre forme obbligatorie: al 25%. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro.</p> <p>8-bis. L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro.</p>

Trattamento previdenziale: gli autonomi

Art. 35	Correttivo non definitivamente approvato
	<p>8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.</p> <p>8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato all'articolo 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del TUIR, non si dà luogo a recupero contributivo.</p> <p>8-quinquies. Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, l'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle attività sportive dilettantistiche.</p>

Trattamento previdenziale: alcune disposizioni speciali

Art. 35	Correttivo non definitivamente approvato
<p>3. Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, dei direttori tecnici, e degli istruttori presso società sportive (...) già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo hanno diritto di optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.</p> <p>4. Resta ferma la disciplina dell'assegno straordinario vitalizio «Giulio Onesti», di cui alla legge 15 aprile 2003 n. 86 e ai relativi provvedimenti attuativi, in favore degli sportivi italiani che, nel corso della loro carriera agonistica, abbiano onorato la patria, anche conseguendo un titolo di rilevanza internazionale in ambito dilettantistico o professionistico, e che versino in comprovate condizioni di grave disagio economico.</p> <p>5. Forme pensionistiche complementari possono essere istituite, secondo la disciplina legislativa vigente, da accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali e dai rappresentanti delle categorie di lavoratori sportivi interessate.</p>	Invariato



Alcune casistiche speciali

- I PRESTO: vietati nel correttivo
- I dipendenti pubblici
- I preposti alle gare

I presto

Art. 25 - Lavoratore sportivo DLgs 36/2021	Correttivo non definitivamente approvato
4. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali secondo la disciplina dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.	Abrogato

Cosa succede ai dipendenti pubblici?

Dipende.

Il DLgs 36/2021 ne ammette il coinvolgimento esclusivamente come amatori, quindi come volontari eventualmente percettori del rimborso forfettario.

Il correttivo ne ammette il coinvolgimento sia come volontari che come lavoratori ma, in questo caso e come sempre, dietro autorizzazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza

I dipendenti pubblici

Art. 25 - DLgs 36/2021

Correttivo non definitivamente approvato

6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. **A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive amatoriali di cui all'articolo 29.**

6. I lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. L'attività dei lavoratori dipendenti di cui al presente comma **può essere retribuita dai beneficiari solo previa autorizzazione** dell'amministrazione di appartenenza e in tal caso si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'articolo 36, comma 6. Possono inoltre ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater.

«ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che prestano la propria attività a favore di società e associazioni dilettantistiche fuori dagli orari di lavoro, si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari, ferma la necessità di preventiva comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Laddove si intenda retribuire la loro attività è però richiesta l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza e si applica, in tal caso, la disciplina prevista al comma 6 dell'articolo 36: esenzione totale per compensi da 0 a 5.000,00 euro ed esenzione solo fiscale per compensi da 5.001,00 a 15.000,00 euro. Stante l'espressa natura lavorativa della prestazione sportiva di carattere oneroso, è richiesta l'espressa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza» (Relazione illustrativa al correttivo).

Cosa ne è dei «preposti alle gare»?

Sia il Dlgs 36/2021 che il suo correttivo affermano che il rapporto debba essere direttamente instaurato dall'organismo sportivo riconosciuto dal CONI, quindi Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva e non dalla ASD/SSD.

Per quanto concerne la tipologia di inquadramento lavoristico non vengono forniti chiarimenti.

I «preposti alle gare»

Art. 28 - DLgs 36/2021	Correttivo non definitivamente approvato
1. Il contratto individuale col direttore di gara è stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva competente.	6-bis. Il contratto individuale del direttore di gara e dei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, è stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva competente. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6.

«il comma 6-bis esclude automatismi nella tipologia di rapporto con i direttori di gara, rinviandola ai contratti individuali stipulati con le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva. Si è ritenuto opportuno precisare, inoltre, che rientrano in questa figura i soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze. Si è ritenuto altresì opportuno precisare che alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del dilettantismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 36, comma 6» (Relazione illustrativa del correttivo)

Il trattamento fiscale (a prescindere dalla qualificazione del rapporto)



Trattamento fiscale a prescindere dalla qualificazione del rapporto

Art. 36 - Trattamento tributario	Correttivo non definitivamente approvato
<p>6. La qualificazione come redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del TUIR, delle indennità di trasferta, dei rimborsi forfetari di spesa, dei premi e dei compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, si interpreta come operante, sia ai fini fiscali che previdenziali, soltanto entro il limite reddituale per l'esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, primo periodo, del medesimo DPR. Ai sensi dello stesso articolo 67, comma 1, lettera m), primo periodo, del TUIR, per «premi» e «compensi» «erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» si intendono gli emolumenti occasionali riconosciuti in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive.</p> <p>7. La soglia di esenzione di cui all'articolo 69, comma 2, del TUIR si applica anche ai redditi da lavoro sportivo nei settori dilettantistici, <u>quale che sia la tipologia di rapporto ed esclusivamente ai fini fiscali.</u></p>	<p>6. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.</p> <p>6-bis. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.</p>

Trattamento fiscale dei premi

Art. 36 - Trattamento tributario	Correttivo non definitivamente approvato
	<p>6 quater. Le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, sono inquadrare come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.</p>

«L'aliquota della ritenuta è stabilita nel dieci per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, **nel venti per cento** sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, **competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere** nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso» (art. 30 DPR 600/1973).

Trattamento fiscale

«Con il decreto correttivo si intende individuare le soluzioni commisurate alle caratteristiche delle diverse realtà che compongono il mondo del dilettantismo e alle esigenze emerse nel corso della consultazione pubblica. Si punta a correggere il decreto legislativo n. 36 del 2021, che ricondurrebbe nell'unico contenitore "attività dilettantistica" realtà socio-economiche molto diverse - e quindi inconciliabili - tra loro, quali le piccole realtà sportive di oratorio, i grandi club e tutti gli atleti di vertice di discipline non professionistiche:

- i) l'attività di base svolta essenzialmente con prestazioni volontarie o con compensi di natura minimale: fino a 5.000,00 euro a percettore non è previsto alcun nuovo adempimento o aumento di costo;*
- ii) l'attività giovanile e di avviamento, con lavoratori che percepiscono fino a 15.000,00 euro massimo all'anno: da 5.000,00 euro in su, è riconosciuta loro tutela sotto il profilo lavoristico ma non vi sono ritenute fiscali. Ne consegue la sostanziale riduzione del costo complessivo a carico di associazioni e società sportive dilettantistiche, che viene contenuto ed integralmente destinato alla previdenza del lavoratore, finora non riconosciutagli, a parità di netto;*
- iii) l'attività sportiva dilettantistica apicale di vertice, con lavoratori che percepiscono oltre 15.000,00 euro all'anno: regolare assoggettamento per la parte eccedente i 15.000,00 euro a ritenuta fiscale e, per la parte eccedente i 5.000,00 euro, a ritenuta previdenziale. Ne consegue la sostanziale riduzione del costo complessivo a carico di associazioni e società sportive dilettantistiche, che viene contenuto ed integralmente destinato alla previdenza del lavoratore, finora non riconosciutagli, a parità di netto;*
- iv) l'esclusione dalla natura retributiva degli importi che sono erogati ai lavoratori sportivi a titolo di premio, quindi non in relazione all'attività svolta ma al raggiungimento di risultati sportivi legati all'alea del risultato».*

Quali qualifiche per gli operatori sportivi?



Assistenza nelle attività motorie e sportive: quali qualifiche in capo ai collaboratori?

Dipende ...

Viene richiesto il coordinamento ad opera di un chinesologo (ISEF o Scienze motorie) ma è previsto l'esonero per le ASD/SSD che svolgono attività agonistiche mentre nel correttivo è previsto l'esonero per) le attività sportive disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, ponendo l'obbligo in ambito non sportivo dilettantistico.

Il correttivo prevede inoltre che l'istruttore di specifica disciplina sia in possesso di una equipollente abilitazione professionale: urgono in ogni caso chiarimenti

Assistenza nelle attività motorie e sportive

Art. 42	Correttivo non definitivamente approvato	La proposta dell'Emilia Romagna nel parere della Conferenza Stato - Regioni
<p>1. I corsi e le attività motorie e sportive offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti <u>con il coordinamento di un chinesologo o di un istruttore di specifica disciplina</u>, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità .</p>	<p>1. I corsi di attività motoria e sportiva offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti <u>con il coordinamento di un chinesologo o di un istruttore di specifica disciplina in possesso di una equipollente abilitazione professionale</u>, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità. Il chinesologo e l'istruttore non svolgono attività sanitaria.</p>	<p>- di respingere le proposte di modifica all'articolo 42: 1. I corsi di attività motoria e sportiva offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, a fronte del pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesologo o di un istruttore di specifica disciplina in possesso di una equipollente abilitazione professionale non sanitaria, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità. Il chinesologo e l'istruttore non svolgono attività sanitaria.</p>

Assistenza nelle attività motorie e sportive

Art. 42	Correttivo non definitivamente approvato
<p>2. Il chinesiologo deve possedere il diploma rilasciato dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di cui alla legge 7 febbraio 1958, n. 88, recante Provvedimenti per l'educazione fisica, o la laurea in scienze motorie di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, recante Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, oppure titoli di studio equipollenti conseguiti all'estero e riconosciuti dallo Stato italiano.</p> <p>3. L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.</p>	<p>2. INVARIATO</p> <p>3. L'istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti abilitanti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva anche paralimpici riconosciuti dal CONI e dal CIP.</p>

Assistenza nelle attività motorie e sportive

Art. 42

Correttivo non definitivamente approvato

4. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1:
a) le attività sportive **agonistiche** disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;

b) le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, **tra cui il ballo e la danza**, nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie.

5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai trasgressori viene applicata, da parte del comune territorialmente competente, una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro.

6. Nelle strutture in cui si svolgono le attività motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente, e, ai fini di adeguata prevenzione, di almeno un operatore in possesso del certificato Basic Life Support and Defibrillation (BLS-D).

4. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1:
a) le attività sportive disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP;

b) le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a discipline sportive riconosciute dal CONI e dal CIP, nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie.

5. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 1, ai trasgressori viene applicata, da parte del comune territorialmente competente, una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 10.000,00 euro.

6. Nelle strutture in cui si svolgono le attività motorie e sportive deve essere assicurata la presenza dei necessari presidi di primo soccorso nel rispetto della normativa vigente, e, ai fini di adeguata prevenzione, di almeno un operatore in possesso del certificato Basic Life Support and Defibrillation (BLS-D).